

DL “Liquidità” – principali disposizioni

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ATTRAVERSO L’INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI (GARANZIA FINO AL 100%)

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo in oggetto, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo **gratuito**;

b) l’importo **massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro**. Sono **ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499**;

c) la percentuale di copertura della **garanzia diretta è incrementata**, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, **al 90%** dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, **previa autorizzazione della Commissione Europea**. La percentuale di copertura della **riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi** o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% **previa autorizzazione della Commissione Europea**. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% **i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito precedente;

e) **per le operazioni per le quali gli istituti di credito abbiano accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale**, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, **la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza**;

f) ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio da parte del Fondo, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, **la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico finanziario del suddetto modello di valutazione**. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni **nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020**. **La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale**, hanno stipulato accordi di ristrutturazione purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne

determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. **Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;**

g) sono ammissibili alla garanzia del fondo, **con copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i **nuovi finanziamenti concessi dagli istituti di credito in favore di PMI** e di persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000**, purché tali finanziamenti **prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e, **comunque, non superiore a 25.000,00 euro**. In relazione alle predette operazioni devo essere applicate all'operazione finanziaria un tasso di interesse particolarmente favorevole. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è **concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo**, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

h) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura **al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione**, i nuovi finanziamenti concessi dagli **istituti di credito in favore di PMI con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 purché tali finanziamenti **prevedano l'inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi e abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi** e comunque, non superiore al 15% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e comunque, fino ad un ammontare dei ricavi pari ad euro 800.000,00 euro **La predetta garanzia è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera f)**, a condizione che:

1) su tali operazioni finanziarie il soggetto richiedente applichi le condizioni economiche previste alla precedente lettera g);

2) il 50% delle somme accordate sia destinato al pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, di affitti, locazioni e altri costi fissi aziendali ovvero a saldare i debiti contratti con i propri fornitori.

h) **per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla **copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti**

di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiari e l'importo di euro 800.000 euro;

i) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

l) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020**: il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia, **qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica** prevista dalla normativa vigente, **l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima.**